

Diligenza nell'identificazione dell'effettivo beneficiario – Cass. n. 26866/2022

Responsabilità civile - professionisti - Poste Italiane - Pagamento eseguito in favore di soggetto non legittimato - Diligenza nell'identificazione dell'effettivo beneficiario - Art. 1176, comma 2, c.c. - Integrazione - Prassi operative di cui alla circolare ABI del 7 maggio 2001 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso di pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato, non concorre ad individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile da Poste Italiane ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione ABI contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli "standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto correttamente osservati, da parte di Poste Italiane, gli obblighi di diligenza finalizzati all'identificazione del destinatario di un bonifico domiciliato, sul presupposto che la clausola delle condizioni generali della

convenzione intercorsa col cliente ordinante, che faceva riferimento - al plurale - ai "documenti di riconoscimento" presentati dal beneficiario, dovesse essere interpretata non già nel senso dell'obbligo, per quest'ultimo, di esibire due documenti, bensì in quello di escludere la necessità di presentazione di uno specifico documento d'identificazione).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26866 del 13/09/2022 (Rv. 665718 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1269, Cod_Civ_art_1362

Corte

Cassazione

26866

2022